



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si può pignorare l'Iva?

Autore: Redazione | 30/03/2017



L'Agenzia delle Entrate ha effettuato più pignoramenti presso terzi su fatture che la mia società avrebbe dovuto incassare. Può pignorare anche l'Iva consapevole che l'azienda è obbligata a corrisponderla all'erario non avendola incassata?

Chi contesta il diritto del creditore di procedere con l'**esecuzione forzata** (**pignoramento**) può proporre opposizione contestando tale diritto sia per motivi formali (per esempio errori di notifica, mancanza di firma, ecc...) che per motivi sostanziali concernenti l'esistenza e la legittimità del credito.

Nel caso che ci interessa, non è chiaramente specificato il tipo di crediti per i quali l'Agenzia delle Entrate ha pignorato le somme portate dalle fatture, cioè se si trattasse di crediti di enti previdenziali o di enti locali, o dell'Erario; ma la questione non assume carattere decisivo perché, in definitiva, il motivo per il quale la contestazione avrebbe dovuto aver luogo riguarda la pignorabilità delle somme concernenti l'**Iva sulle fatture**. Quando, infatti, l'opposizione riguarda la pignorabilità dei beni, può essere sempre esperita, indipendentemente dal tipo di tributo o credito per il quale l'esattore sta procedendo. Il problema, però, è nel nostro caso il fatto che tale opposizione non è stata esperita tempestivamente e non si può certo pensare di farlo adesso, che le somme sono state già assegnate al creditore.

Il discorso prospettato dal lettore non è privo di una sua logica: si potrebbe dire che le somme relative all'Iva non sono di pertinenza del fatturante, dovendo essere versate al Fisco nei termini di legge. E se quelle somme, che in teoria devono essere versate, fossero portate in compensazione dalla società del lettore? Non è detto, in sostanza, che esse debbano essere sempre versate. Nel caso di **compensazione** sarebbero somme che egli sarebbe autorizzato a trattenere. Ciò che appare interessante è che esse entrano, sostanzialmente, nel patrimonio del percettore dell'Iva, possono essere compensate con altri crediti tributari, possono essere trattenute e non versate senza che si possa configurare l'ipotesi dell'appropriazione indebita.

Il datore di lavoro fa delle ritenute d'acconto sulle somme dovute al lavoratore dipendente. Lo stesso avviene per la quota di contributi a carico del dipendente. Qualora il sostituto d'imposta non versi le somme trattenute, risponde di questo comportamento come **appropriazione indebita**: il reato di chi ha il possesso di cose altrui e se ne appropria. Lo stesso reato, invece, non è applicabile nel caso dell'Iva. Le somme percepite per l'Iva, quindi, non sono considerate "altrui" giacché entrano nella disponibilità del percipiente che, se non compie compensazioni, le verserà alla scadenza stabilita.

Ritornando al discorso iniziale, non pare che possa fondatamente sostenersi che l'Esattore non potesse pignorare l'Iva sulle fatture. Non si può affermare che dette somme siano impignorabili e, quindi, è improbabile che - ovviamente nei tempi giusti - potesse utilmente essere esperita un'opposizione all'esecuzione con qualche probabilità di successo. Prendendo atto, in ogni caso, che non è più possibile esperire nessuna opposizione, essendo ampiamente trascorsi i termini

per proporla, unico rimedio utile nell'attuale situazione sarebbe in teoria un'azione per risarcimento danni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La legge sulla riscossione delle imposte sul reddito **[1]**, prevede che chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Presupposti di tale azione sono che l'agente della riscossione abbia tenuto, nel corso dell'espropriazione, comportamenti illegittimi e, poi, che l'esecuzione sia conclusa. Se ciò, nel nostro caso, è vero per il secondo requisito, alquanto dubbio è poter sostenere che il pignoramento delle somme abbia posto in essere un comportamento definibile "illegittimo". Occorre, infatti, la prova dell'antigiuridicità della riscossione; ipotesi che si verifica nel caso di procedura effettuata in violazione o fuori delle regole previste dalla legge.

Nell'eventuale giudizio di risarcimento, secondo la Suprema Corte, il contribuente deve dimostrare che, nonostante il proprio comportamento legittimo, l'Agenzia delle Entrate ha adottato un vero e proprio programma persecutorio nei suoi confronti, richiedendo, per esempio, somme non dovute perché il credito era stato estinto **[2]**. È possibile chiedere il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche di quello morale ogni qualvolta il comportamento dell'agente riscossore abbia leso un diritto costituzionalmente garantito. A tal proposito la Cassazione ha condannato l'ente della riscossione a risarcire il danno morale subito da un professionista che, a seguito di un pignoramento illegittimo, si era visto ledere il **diritto all'immagine e alla reputazione [3]**. Presupposto del risarcimento, oltre alla prova del danno, è che i comportamenti dell'esattore possano definirsi illegittimi: non sembra che ciò possa dirsi nel caso prospettato dal lettore. Non sembra che vi siano fondate possibilità di avviare un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Da quanto risulta non vi sono stati comportamenti illegittimi e, ammesso che le somme relative all'Iva non potessero essere pignorate, la relativa opposizione andava proposta nei termini prescritti e, comunque, nel corso del procedimento espropriativo. I danni subiti ed incontestabili, non sono attribuibili ad un comportamento "fuori delle regole" da parte dell'esattore il quale ha utilizzato una procedura prevista e consentita. Però, la lamentela formulata ha un suo fondamento logico: si tratta di una problematica risolvibile solo attraverso un intervento legislativo che escluda l'assoggettabilità dell'Iva all'espropriazione attivando, semmai, dei meccanismi che facciano sì che le relative somme siano acquisite direttamente dall'Erario.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Vincenzo Rizza***

Note

[1] Art. 59 d.P.R. n. 602 del 29.09.1973. **[2]** Cass. sent. n. 3523 del 08.03.2003.

[3] Cass. sent. n. 9445 dell'11.06.2012.